CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 1886 Treviso, lì 18/03/2015

CIRCOLARE N. 3/2015

A tutti gli Avvocati
Ai Praticanti abilitati al Patrocinio
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: Processo Civile Telematico – Costituzione in giudizio – Cause di opposizione a decreto ingiuntivo - Decreti ingiuntivi in materia di locazione - Contributo unificato esecuzioni.

Cari Colleghi,

il Presidente del Tribunale – dott. Aurelio Gatto - ci comunica che, nel corso di una riunione dell'Ufficio, è stata affrontata la problematica relativa all'ammissibilità degli atti introduttivi di attore e convenuto depositati in via telematica.

Come noto il problema è di non poco momento ed ha trovato soluzioni diametralmente opposte tra vari uffici giudiziari.

Infatti, ad un primo orientamento che si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 16 bis D.L. 179/2012 (che non contempla tra gli atti di cui è consentito il deposito in via telematica gli atti introduttivi del giudizio, ma solo di quelli delle parti già costituite) e che opta per l'inammissibilità della costituzione dell'attore e/o del convenuto avvenuta telematicamente mediante citazione o ricorso (orientamento al quale, tra gli altri, ha recentemente aderito anche il Tribunale di Padova con l'ordinanza 1 settembre 2014), se ne contrappone un secondo che ritiene, invece, ammissibile tale deposito sulla base dei principi generali di cui all'art. 121 c.p.c., secondo cui gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo e dell'art. 156 c.p.c. secondo cui l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarato nullo. In tal senso si sono espressi il Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, con ordinanza 16 luglio 2014 e il Tribunale di Milano, Sez. IV civ, con ordinanza 7 ottobre 2014.

Alla luce di ciò i Magistrati del nostro Tribunale si sono espressi in senso favorevole al secondo orientamento per cui, allo stato, è da ritenersi ammissibile il deposito in via telematica sia dell'attore che del convenuto.

Cause di opposizione a decreto ingiuntivo

Ci viene, poi, segnalato un ulteriore problema di sicuro rilievo principalmente nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo ma che ha analogo riflesso nelle procedure di reclamo a sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. e similari.

Per motivi di carattere tecnico il sistema informatico non consente attualmente al Giudice assegnatario del fascicolo dell'opposizione (o del reclamo) di avere accesso diretto al fascicolo telematico del monitorio, con l'ovvia eccezione del caso in cui Giudice del monitorio e dell'opposizione non coincidano (ipotesi, peraltro, piuttosto remota).

In attesa che venga risolto il problema tecnico di cui sopra **è stato quindi disposto che sia onere del convenuto opposto (o del reclamato) allegare, all'atto della costituzione in giudizio, copia cartacea del fascicolo monitorio o cautelare con attestazione di conformità della copia a quella depositata telematicamente**.

Richiamo la Vostra attenzione sul fatto che tale disposizione, peraltro in linea con l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato sul punto (Cass. Civ., sez. II, 8 gennaio 2007, n. 78; Cass. Civ., sez. III, 18 aprile 2006 ...), sia, comunque, nell'interesse specifico di chi subisce l'opposizione o il reclamo atteso che, stante l'oggettiva impossibilità del Giudice di poter prendere visione del fascicolo del monitorio, si potrebbe correre il rischio concreto che non sia concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ovvero, che ne sia disposta la sospensione *ex* art. 649 c.p.c, qualora provvisoriamente concessa.

Decreti ingiuntivi in materia di locazione

Evidenzio, altresì, che il nostro Tribunale, valorizzando la sentenza delle Sezioni unite Civili della Suprema Corte n. 21582/2011, ritiene che vi sia la competenza per valore del Giudice di pace in relazione all'emissione di decreti ingiuntivi per pagamento di canoni di locazione ed oneri accessori per somme inferiori ad € 5.000,00=, con l'unica eccezione del caso in cui la richiesta di decreto ingiuntivo sia presentata unitamente allo sfratto per morosità.

Contributo unificato esecuzioni

Da ultimo segnalo che il Ministero della Giustizia con circolare n. 38550 del 3 marzo scorso, ha chiarito come **non è mai dovuto il contributo unificato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione. Mentre nelle procedure esecutive deve essere corrisposto nel momento in cui viene depositata l'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore**.

Ciò è il risultato di una serie di interrogazioni volte a chiarire l'individuazione del contributo unificato da versare nella fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione (*ex* art. 615, comma 2, c.p.c.), nelle opposizioni agli atti esecutivi (*ex* art. 617, comma 2, c.p.c.) e nelle opposizioni di terzo all'esecuzione (*ex* art. 619 c.p.c), e l'individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell'art. 518, comma 6, c.p.c., così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) del dl n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

Quanto alla prima problematica, secondo alcuni uffici il giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata dinanzi al Giudice dell'esecuzioni, darebbero luogo a una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo unificato. Tale ricostruzione, però, non è condivisa dal Ministero e non è stata ritenuta corretta dall'ufficio legislativo. Il procedimento incidentale, che si svolge davanti al Giudice dell'esecuzione, precisa la circolare, non è ricompreso nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del testo unico sulle spese di giustizia.

Per quanto riguarda, invece, la seconda problematica, gli uffici giudiziari hanno chiesto se il creditore procedente sia tenuto a versare il contributo unificato nel momento in cui esegue il deposito della nota di iscrizione a ruolo e non più all'atto del deposito dell'istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati. Il Ministero ritiene che questo debba essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, così come indicato dall'art. 14, comma 1 del dpr n. 115/2002.

La circolare integrale è reperibile nel nostro sito.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonego